

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Art. 30. 31. 32. 33. della legge del 12 Gennaio 1876

Veduto il rapporto del Vostro Luogotenente Generale in Sicilia;
Sulla proposizione del Vostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia presso la Vostra Reale Persona;

Veduto il Vostro Consiglio Ordinario di Stato;
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1.

Forse un errore. *Il Vostro Consiglio Ordinario di Stato, per la sessione del corrente anno 1876. Si cavaliere D. Giovanni Paternò Castello Di Casari Principe D'Emmanuel "maritimo" nome di Ereditario - coll. Reg. G. Ministro dei Tr. del Reame di Sicilia.*

Articolo 1.

Il Vostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia, ed il Vostro Luogotenente Generale in quella parte de' Vostri Reali Domini sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato - FRANCESCO

Il Ministro Segretario di Stato
per gli Affari di Sicilia
firmato - *Scalafone*

Il Consigliere Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato di
il Vostro G. i. l'ist. di Stato incaricato della
firmato - *Raffaele Carrara*

Per certificato conforme

Il Consigliere Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato di
il Vostro G. i. l'ist. di Stato incaricato della
firmato - *Raffaele Carrara*

Per copia conforme

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia
firmato - *Scalafone*

Per l'ist. conforme

Il Luogotenente Generale
firmato - *Scalafone*

Scalafone

COMUNE DI PADOVA
SERVIZI DEMOGRAFICI

Visto, si dichiara autentica la presente copia
fotostatica, conforme all'originale all'uopo
esibitomi, composto da N. uno fasciato
ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 445/2000.

19 NOV. 2002

Padova,



IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO

Bandiera Francesca

BANDIERA FRANCESCA - Istr. Amm. **VO**
Deleg. Ufficiale d'Anagrafe



DIRITTI DI SEGRETERIA
ASSOLTI IN MODO VIRTUALE

ESENTE IN MODO ASSOLUTO DALL'IMPOSTA DI BOLLO

AI SENSI LEGGE 266/91

Rece
nei
D.
al Sig
Car.
"mar
Gr. 1
Pate
Dott.

Real Segreteria di Stato

PRESSO

Al Luogotenente Generale
nei Reali Domini al di là del Faro

Signore

DIPARTIMENTO DELL'INTERNO

2° Dipartimento



1° N. 1231

L. No. il Re S. M. con Real Decreto del 14 della scorsa mese, si è degnata nominar Lei Presidente dell'onsiglio Distrettuale di Catania per la sessione del corrente anno 1860.

Trasmetto a Lei l'istallo conforme di esso Real Decreto per sua intelligenza e regolamento.

Del Luogotenente Generale

Il Direttore

[Signature]

Al Signore Cav. Giovanni Paternò

Castello di Carcaci. Principe d'Emmanuel
"maritali nomine", Serenissimo Coll. Regg. Gr.
Mastro dell'Ord. del Collare dei Paternò
Presidente dell'onsiglio Distrettuale di Catania


No. 4249 (quattromila duecento quarantunove)

Lugano, 21 (ventuno) novembre 2002 (duemilledue)

Certifico io sottoscritto Avv. Fausto Barcchi, notaio in Lugano, che la pr
fotocopia è conforme all'originale con cui ho personalmente
collazionato.

In fede di che oppongo la mia firma ed il tabellionato.

Fausto Barcchi
Avv. Fausto Barcchi, notaio in Lugano



No. 4249 (quattro mila duecento quarantunove)

PRETURA UNIFICATA DI BARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PRETURA UNIFICATA DI BARI

Il Pretore di Bari, Sig. Dott. Giovanni de Giosa

in udienza del 13~~28~~ mese di marzo 1952

Rilasciat ² copie
in seguito al verbale
del ¹³ marzo 1952

avvenuto, sentiti la parte il r. M. i. difensor ed ^{prevenuto} de ^{imputat}

N. ⁴²⁴⁹ Proc. Civ.

avuto per ultima la parola ha pronunciato la seguente:

Bollo	_____
Scritt.	_____
Autentica	_____
Urgenti	_____
Diritt. conc.	_____
Totale	_____

SENTENZA

causa penale per citazione diretta

CONTRO

Zambrini Umberto fu Pier Giuseppe, nato a Bari il 20 febbraio 1908, imputato

CANCELLIERE

per delitto p. e p. dall'art. 493 C.P. per essersi qualificato, alla presenza di più persone, conte di Sant Ilario.

Denunziato in Bari nel dicembre 1951

FATTO E DIRITTO

veniva a questa giustizia denuncia nei confronti del prevenuto per essersi fregiato abusivamente del titolo di Conte di S. Ilario di cui in realtà, senza averne legittimo diritto.

qualificava il denunziante che l'imputato, da lui conosciuto occasionalmente, ~~motivi irrilevanti~~ ebbe modo di venire con lui in discussione per motivi rilevanti, nel corso della quali si vantò del suo titolo nobiliare.

certato che nessun titolo esisteva negli elenchi della nobiltà italiana attribuito alla famiglia dell'imputato, il denunziante, allo scopo di ricambiare l'offesa ricevuta, presentava la predetta denuncia per abuso di titolo nobiliare e di inesistente predicato. Rinviato a giudizio, l'imputato faceva venire a questa giustizia una rilevante documentazione, corredata da una tagliata perizia storico-araudica. Da essa risulta che il titolo di conte di Sant Ilario, località delle Baleari, è stato a lui concesso dal principe di Anselmo Francesco Mario Paternò Castello di Caraci, diploma allegato alla predetta documentazione in copia fotografica, nel quale il predetto principe qualifica pretendente al Trono dell'Arcipelago delle Baleari.

ostava d'altro canto lo Zambrini che la sua famiglia di mobile origine spagnola fu devota al papato e venne a godere della protezione di Papa Alessandro VI Borgia dal quale venne investita di vari titoli nobiliari. D'altranto la nobiltà della famiglia è dimostrata dall'Arma nobiliare dagli stessi posseduta da secoli che così si legge: "D'oro all'aquila nera con la punta rivolta verso destra ed avente nel cuore uno scudo sul quale sono tre

La documentazione e dalla perizia ad essa allegata, alla quale è aggiunto un lungo elenco di notissime opere storiche, tutte relative alle famiglie Paternò ed Aragona, si desume quanto segue: la famiglia principesca dei Paternò, una delle maggiori di Sicilia, oggi divisa in molti rami, dei quali quello che appartiene il predetto principe, è quello denominato Paternò Castello di Caraci, ebbe origine da Giacomo I° il Conquistatore, discendente dei Conti di Guascogna, del re di Navarra e del re di Castiglia, il quale il più grande re spagnuolo del XIII secolo, ed ebbe, dal suo terzo matrimonio con la duchessa Teresa Gil de Vidaur, due figli da lui insignoriti della città, di Xerica e di Ayerbe; essi furono Iacopo e Pietro. Pietro, Infante d'Aragona, Signore di Ayerbe, fu padre di Pietro e di Jacopo; Pietro sposò Maria de Luna e Violante Lascaris di Ventimiglia, della stirpe imperiale bizantina, e Jacopo sposò una Moncada, e fu Signore anche di Liso, Brancavilla, delusa e Paternò. I suoi discendenti si trapiantarono in Sicilia e si distaccarono dal feudo di Paternò, Paternò; il loro stemma, d'oro a quattro pali rosso, è infatti identico a quello del casato sovrano di Aragona, da cui proviene direttamente, maschi da maschi, con in più la banda azzurra, indicante appunto il ramo cadetto, poiché Giacomo I° d'Aragona ebbe altri figli dalle due mogli precedenti, Eleonora di Castiglia e Violante d'Ungheria. Fra questi figli, Jacopo, secondogenito di Giacomo I e di Violante d'Ungheria, fu dal padre nominato re di Majorca e delle Baleari; gli succedettero Sancio, morto in prole nel 124, il nipote Jacopo, morto nel 1249 ed i pronipoti Jacopo, morto senza discendenti nel 1375 ed Isabella moglie di Giovanni, Marchese del Monferrato.

Per diploma di re Giacomo I, che chiamava a succedere nel regno il ramo di aragonese più prossimo, e per la estinzione attuale completa e totale di ogni diramazione di questa famiglia, è pertanto legittima la pretesa a questo trono dei Paternò, ramo appunto degli Aragona ed ultimo loro rappresentante. Accertata pertanto l'origine sovrana dei Paternò, che nel caso del predetto Principe Francesco Mario è duplice, essendo la sua bisnonna materna una principessa Guttadauro d'Emmanuel, titolo questo passato in casa Paternò appunto per il matrimonio di lei con il suo bisnonno Paternò, ed essendo anche i Guttadauro discendenti diretti dello stesso Re Giacomo I il Conquistatore, questa giustizia ritiene doversi considerare legale e di legittimo uso il titolo concesso al prevenuto, essendo notorio e confermato da numerose precedenti sentenze che i discendenti di famiglie sovrane che subirono la debellatio, cioè la rinuncia totale e passiva a tutti i diritti dell'esercizio della sovranità, come avvenne per gli Aragonesi di cui sono ultimo ramo esistente i Paternò, il cui cognome fu originariamente Aragona di Ayerbe e di Paternoci e conservano molti diritti jure sanguinis. Tra questi diritti è quello denominato "fons honorum" o facoltà di nobilitare, di concedere e confermare stemmi, di accordare predicati ricavati dai luoghi su cui gli avi esercitarono appunto i poteri sovrani, nonché il diritto di fondare, riesumare, riformare, esercitare il gran magistero degli Ordini cavallereschi di collazione familiare, che si tramanda di padre in figlio come eredità di nascita insopprimibile, che negli ascendenti diretti del principe Francesco Mario trovò infatti anche conferma da parte di Francesco II di Borbone, Re delle Due Sicilie, nel 1360.

Osserva il giudicante che, essendo irrilevante l'eventuale reato di usurpazione di titolo, a norma della disposizione XIV transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana, che dichiara non riconosciuti i titoli nobiliari e considera facenti parte integrante del cognome solo i predicati di quelli esistenti concessi prima del 28 ottobre 1922, tuttavia lo imputato deve essere assolto pienamente essendo risultato provato il diritto del principe Francesco Mario Paternò Castello di Caraci ad effettuare concessioni nobiliari, quale ultimo rappresentante di dinastia sovrana ed essendo lo Zambrini in legale possesso dello stemma nobile inanzi descritto, quale discendente di famiglia nobile, come è risultato provato.

documentazione esibita in visione.
pertanto l'imputato va assolto con formula piena.

P. Q. M.

v. Pretore, visto l'art. 479 C.P.P., assolve lo imputato dal reato
qui in rubrica perché il fatto non costituisce reato.

IL v. Pretore

[Handwritten signature]

PRETURA UNIFICATA di BARI

PRETURA UNIFICATA di BARI

Add. 17-9-56

Add. 6 SET 1956

Rilasciat. N. 1 copie

Rilasciat. N. 1 copie

all' [Handwritten name]

all' [Handwritten name]

N.° 179 Reg. Prov.

N.° 2776 Reg. Prov.

Bollo []

Bollo []

Scritt. []

Scritt. []

Autentica []

Autentica []

Urgenza []

Urgenza []

Dritt. caro. 20

Dritt. caro. []

Totale 234

Totale []

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

PRETURA UNIFICATA di BARI

23-5-66

Rilasciat. N. 1 copie

all' [Handwritten name]

all' [Handwritten name]

all' [Handwritten name]

all' [Handwritten name]

all' [Handwritten name]

all' [Handwritten name]

all' [Handwritten name]

all' [Handwritten name]

all' [Handwritten name]

all' [Handwritten name]

all' [Handwritten name]



ARCHIVIO DI STATO - BARI

La presente copia è stata riprodotta dall'originale e consta di n. 3 (Tre) pagine.

Si rilascia in carta sepolcrale per gli usi consentiti dalla legge.

Esatte f. 450 con quiescenza a C. 11166 del 15 NOV. 2001

Bari, 15 NOV. 2001

IL DIRETTORE
Prof. Giuseppe Dibeneditto
[Signature]



UNZIONARIO RESPONSABILE
del procedimento "ex lege"
n. 241/90
dott.ssa A. LAFRONZA

[Signature]

I N
Tribuna
composto
pronun
ella caus
PA TER
ternò
attua
Alpin
a) del
perch
so, in
Dami
Aless
renzo
come
nonch
desti
guidi
profi
Aless
renzo
to (og
e cod
equi
Pucci
in qt
mai
renze



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Penale di Pistoia (Sex. Unica)

Composto dei magistrati:

Dr. Mario Ciantelli Presidente

Umberto Stoppoloni Giudice

Giovanni Ponzetta

pronunciato la seguente

SENTENZA

la causa penale in grado di appello

contro

PATERNÒ CASTELLO Francesco Maria, fu Roberto e Paterno-Castello Eleonora, nato il 20.6.1913 a Catania, attualmente domiciliato in Brunate, presso l'Albergo Alpino, Via Scalini; libero contumace; anzi elett. dom/to presso avv. Antonio Pensavalle di Catania;

IMPUTATO del reato p.e p. dagli artt. 81 cpv. 640, 56, 640 C.P. perchè, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, inducendo in errore mediante artifici e raggiri Dami Arpino ed in concorso di questi anche Mariotti Alessandrina, Davini Nello, Galligani Pietro Guidi Lorenzo, Frosini Emilio, in quanto prometteva ed elargiva come veri falsi titoli onorifici (civili e militari) nonché titoli nobiliari falsi o comunque invalidi destinati a Dami Arpino, Dami Metello, Galligani Pietro Guidi Lorenzo, Frosini Emilio e si procurava ingiusto profitto in danni dei suddetti Dami Arpino, Mariotti Alessandrina, Davini Nello, Galligani Pietro, Guidi Lorenzo, Frosini Emilio, ottenendo somme di vario importo (ogni qual volta per oltre sulle 20.000 lire circa) e compiva inoltre atti idonei diretti in modo non equivoco a profittare in modo analogo in danno di Pucci Gino e Magrini Carlo senza peraltro conseguire in questi casi lo scopo prefisso (atteso che i suddetti mai sborsarono il denaro).



N. 119/62

SENTENZA

- 5 GIU. 1964

in data



depositata in Cancelleria

- 2 LUG. 1964

oggi

Il Cancelliere

Fatto avviso di che all'art. 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

le conferimento e l'accettazione di onoreficenze a cittadini italia-
ni conferite da ordini non nazionali o da Stati esteri, mentre
ta ne è soltanto vietato l'uso in mancanza di autorizzazione del
cl. Presidente della Repubblica; su proposta del Ministro per gli
della affari esteri.

ta Senza l'applicazione di tale interpretazione la norma in
cl. esame rimarrebbe priva di significato, perché la menzione di
della ordini non nazionali, in relazione con la possibilità che ne
ta- sia autorizzato l'uso delle relative concessioni significa
apo necessariamente le stesse concessioni possono esistere ed
recon- essere accettate. Tale interpretazione trova del resto confer-
ma nei lavori parlamentari, da cui risulta che la dizione "or-
dini non nazionali" è stata aggiunta all'originario testo del-
l'art. 7 e che l'espressione "non possono accettare" vi è sta-
ta sostituita con l'altra "non possono usare" nel territorio
ni. della Repubblica".

ave- In sostanza con le norme in esame il legislatore ha voluto
lone, vietare che soggetti diversi potessero prendere iniziativa
e di farsi elargitori di onoreficenze e decorazioni senza aver-
licen- ne un effettivo preesistente titolo o facoltà; ed inoltre che
e tali concessioni rimangano nell'ambito privato del soggetto
significato, salvo un'autorizzazione ad usarle in pubblico, sen-
za la quale le stesse concessioni rimangono atti indifferenti
giu- per il diritto interno dello Stato, il quale ne vieta le manife-
stazioni esteriori, allo scopo di giustamente tutelare i meriti
li riservati e rappresentati dalle onoreficenze riconosciute dallo
del- Stato.

51 Attraverso la ampia documentazione prodotta dall'appellante
risulta che Paternò Mario Francesco è discendente della Casa
Paternò Castello Guttadauro d'Emmanuel; anche senza risalire
costi- a precedenti anteriori, pure dimostrati; una ordinanza del Re
mala Ferdinando II del Regno delle Due Sicilie nell'anno 1800, del-
la quale si trova menzione in ordine 30 marzo del-
l'Intendente della Provincia di Catania, riconosce speciale
la privilegio alle onoreficenze concesse dalla suddetta Casa, in-
suen- sieme a quelle concesse dal Romano Pontefice e qualche altro
ente, consentendone l'uso mediante il portare decorazioni, a
tato differenza di segni e tra derivante da Ordini Stranieri, senza
bisogno dell'assenso reale.

Pater- Essendosi rammati diversi rami del casato, ed a seguito di
sus- invito reale, i diversi rappresentanti familiari convennero di
nosciu- di riconoscere la titolarità dei poteri onorifici a Don Fran-
itenu- cesco Mario Paternò, con patto di famiglia del 1873; l'attuale
ista, imputato è nipote di lui per successione diretta e come tale
refi- erede e legittimo possessore anche della suddetta facoltà, con-
marzo- cretante lo jus honorum, espressione della potestà onorifica
rti- di casato che lo conserva per tradizione familiare non essendo-
eri- si verificata debellatio cioè estromissione forzata dal potere.
sche

le conferimento e l'accettazione di onoreficenze a cittadini italia-
ni conferite da ordini non nazionali o da Stati esteri, mentre
ta ne è soltanto vietato l'uso in mancanza di autorizzazione del
cl. Presidente della Repubblica; su proposta del Ministro per gli
della affari esteri.

ta Senza l'applicazione di tale interpretazione la norma in
cl. esame rimarrebbe priva di significato, perché la menzione di
della ordini non nazionali, in relazione con la possibilità che ne
ta= sia autorizzato l'uso delle relative concessioni significa
apo necessariamente le stesse concessioni possono esistere ed
econ= essere accettate. Tale interpretazione trova del resto confer-
ma nei lavori parlamentari, da cui risulta che la dizione "or-
ni. dini non nazionali" è stata aggiunta all'originario testo del-
l'art. 7 e che l'espressione "non possono accettare" vi è sta-
ta sostituita con l'altra "non possono usare" nel territorio
della Repubblica".

ve In sostanza con le norme in esame il legislatore ha voluto
one, vietare che soggetti diversi potessero prendere iniziativa
e di farsi elargitori di onoreficenze e decorazioni senza aver-
cen- ne un effettivo preesistente titolo o facoltà; ed inoltre che
e i speciali concessioni rimangano nell'ambito privato del soggetto
o designato, salvo un'autorizzazione ad usarle in pubblico, sen-
no za la quale le stesse concessioni rimangono atti indifferenti
iu- per il diritto interno dello Stato, il quale ne vieta le manife-
n- stazioni esteriori, allo scopo di giustamente tutelare i meriti
i riservati e rappresentati dalle onoreficenze riconosciute dallo
el Stato.

51 Attraverso la ampia documentazione prodotta dall'appellante
risulta che Paternò Mario Francesco è discendente della Casa
Paternò Castello Guttadauro d'Emmanuel; anche senza risalire
osti- a precedenti anteriori, pure dimostrati; una ordinanza del Re
ula Ferdinando II del Regno delle Due Sicilie nell'anno 1800, del-
la quale si trova menzione in ordine 30 marzo del-
l'Intendente della Provincia di Catania, riconosce speciale
privilegio alle onoreficenze concesse dalla suddetta Casa, in-
den- sieme a quelle concesse dal Romano Pontefice e qualche altro
ente, consentendone l'uso mediante il portare decorazioni, a
differenza di ogni altra derivante da Ordini Stranieri, senza
ato bisogno dell'assenso reale.

ater- Essendosi formati diversi rami del casato, ed a seguito di
sus- invito reale, i diversi rappresentanti familiari convennero di
ioscu di riconoscere la titolarità dei poteri onorifici a Don Fran-
tenu- cesco Mario Paternò, con patto di famiglia del 1873; l'attuale
ista, imputato è nipote di lui per successione diretta e come tale
refi- erede e legittimo possessore anche della suddetta facoltà, con-
marzo- cretante lo jus honorum, espressione della potestà onorifica
ti- di casato che lo conserva per tradizione familiare non essendo-
ri- si verificata debellatio cioè estromissione forzata dal potere.
sche

Per quanto riguarda l'imputazione di truffa, non è stato dimostrato che la concessione delle onoreficenze fosse conseguenza di relazioni particolari di merito o di prestazioni speciali, per cui rimane il dubbio che la concessione stessa fosse soltanto un mezzo per procurarsi qualche utile mediante i versamenti di somme diverse chieste od anche spontaneamente date da persone le quali si dimostrassero particolarmente sensibili e bramosi di possedere una decorazione pur senza conoscerne il significato e le origini.

In questa situazione ritiene il Collegio che l'assoluzione pronunciata dal Pretore per insufficienza di prove, pur con la variante di motivazione, debba essere confermata.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 523 C.P.P. in riforma della sentenza del Pretore di Monsummano Terme del 29 maggio 1962 appellata da Paterno-Castello Francesco Maria, esecive il medesimo dalla imputazione di cui all'art. 8 L. 3.3.1951, n. 178, perché il fatto non costituisce reato. Conferma nel resto la appellata sentenza.

A Pistoia, addì 5 giugno 1964.

Il Presidente: *M. Otter*

I Giudici:

Giuseppe Polverini
Luigi Bocchi

Il Cancelliere

Notificata al condannato il 13.6.1964

Decorato fu Cassarola dell'imputato e successivamente
fornito al Cancelliere il 15 giugno 1964

TRIBUNALE PISTOIA

N. 382 Reg. Prov.

BOLLI 8	L. 4600
DIR. COPIA	680
CERT. CONF.	400
URGENZA	2160
COLLO q.	10
TOTALE	L. 4820

Add. 17 AGO. 1964

IL CANCELLIERE:

Copia a lamina all'Av. Barchetti

per la autenticazione del Presidente in data 17-7-64

Copia rilasciata al Colonnello Albani Giuseppe Add. per conto del Mandato Salvatore Rota da Medine Italia auto-ricezione del Presidente del 24.8.64 data scelta il 19.3.1965

26 AGO

IL CANCELLIERE

Cassa S. S. Cassazione di osservanza 18 gennaio 1964 per l'impugnazione del provvedimento del Pretore di Monsummano Terme del 29 maggio 1962 - Te. Cancelliere

PISTOLA

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Dott.ssa F. Masini




[Handwritten signature]

178
la

[Handwritten notes and stamps on the left margin]
6 AGO
IDELLE



37



ROBERTO II

PATERNÒ CASTELLO E GUTTADAURO AYERBE ARAGONA DI CARCACI D'EMMANUEL
PER GRAZIA DI DIO E PER DIRITTO EREDITARIO

PRETENDENTE ALLE CORONE D'ARAGONA, DI MAJORCA, DI SICILIA, PRINCIPE DI CATALOGNA, CONTE DELLA CERDAGNA, CONTE DEL ROSSIGLIONE, Signore di VALENZA, Signore di MONTPELLIER, CONTE DI URGEL, VISCONTE DI CARLADES ETC. ETC. SOVRANO GRAN MAESTRO DEL MILITARE ORDINE DEL COLLARE DI SANT'AGATA PATERNÒ, GRAN MAESTRO DELL'ORDINE DELLA REAL CORONA DELLE BALEARI, GRAN MAESTRO DEL REAL ORDINE DI GIACOMO I D'ARAGONA ETC. ETC. ETC.

DUCA DI PERPIGNANO

A conferma della lettera firmata di nostro pugno il 10 marzo 1996, riconfermiamo che a datare dalle Presenti, che rilasciamo di Nostra spontanea volontà, abdichiamo alla Nostre qualità e prerogative, di Capo di Nome e d'Arme dalla Real Casa d' Aragona dinastia Paternò Castello e Guttadauro Principi d'Emmanuel, in favore del Nostro figlio primogenito Francesco, nato a Catania il 6 giugno 1964.

Roberto Castello

Dalla Nostra sede in Catania.....


COMUNE DI MASCALUCIA (PROV. DI CATANIA)

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE
Ai sensi dell'art. 21, D.P.R. 445 del 28/12/2000, attesto che la sottoscrizione della sopraesposta dichiarazione è stata apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato previa esibizione di Carta d'Identità n. AE 8768312
rilasciato il 15-12-2000 da Paolo Paternò

MASCALUCIA 20 NOV 2001
(luogo e data)

IL PUBBLICO UFFICIALE

(Santi Impellizzeri)
Paolo Impellizzeri
(firma)



134

COMUNE DI PADOVA
SERVIZI DEMOGRAFICI

Visto, si dichiara autentica la presente copia
fotostatica, conforme all'originale all'uopo
esibitomi, composto da N. due fasciate,
ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 445/2000.

Padova, 19 NOV. 2002



IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO

Francesca Bandiera

DIRITTI DI SEGRETERIA
ASSOLTI IN MODO VIRTUALE

BANDIERA FRANCESCA - Istr. Amm.vo
Deleg. Ufficiale d'Anagrafe

ESENTE IN MODO ASSOLUTO DALL'IMPOSTA DI BOLLO

AI SENSI LEGGE 266/91



lo

Copia conforme all'originale atto ai miei rogiti

5 DIC. 2002

Alcamo li _____

[Handwritten signature]



[Large handwritten signature]